DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1981

che adatta, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione

(81/857/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che per tener conto dell'adesione della Grecia alle Comunità europee è necessario adattare l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione [2];

considerando che il Consiglio ha, in applicazione dell'articolo 198, primo comma, del trattato, consultato il Comitato economico e sociale in merito alla proposta della Commissione; che il Comitato non ha potuto formulare il proprio parere entro il termine fissatogli dal Consiglio ; che l'articolo 198, secondo comma, del trattato permette al Consiglio di prescindere dall'assenza di parere ; che dato l'interesse di una rapida adozione delle necessarie modifiche, il Consiglio ritiene necessario avvalersi di questa possibilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 80/779/CEE, il termine « quarantuno voti » è sostituito da « quarantacinque voti ».

Articolo 2

La presente direttiva ha efficacia il 1° gennaio 1981.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

---

(1) GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 37.
(2) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.